

Cuneo, lì 04 marzo 2015

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 09/2015

I “DETTAGLI” ESSENZIALI IN FATTURA

Il Decreto Iva non fornisce una definizione di fattura, ma elenca solo gli elementi che la compongono. Si fornisce di seguito una sintesi relativa alla **descrizione della fattura**: si tratta di **un aspetto molto importante**, che viene attentamente valutato dall’Agenzia delle Entrate.

Oggetto e dettaglio della prestazione

L’art. 21 del D.P.R 633/72 **obbliga** a fornire l’indicazione della **natura, qualità e quantità** dei beni e servizi oggetto della prestazione. Le informazioni da indicare devono essere sufficientemente dettagliate per individuare il bene o il servizio oggetto della prestazione. Ad esempio, **non** è possibile indicare i beni ceduti con i **sol**i codici di prodotto; il loro utilizzo in fattura è consentito solo se da essi è possibile risalire alla natura e quantità dei beni tramite una **“legenda”** disponibile in calce o sul retro del documento. Inoltre, **non** è possibile limitarsi ad una **indicazione sommaria** delle prestazioni effettuate quali “esecuzione prestazioni varie”, oppure “prestazioni di mano d’opera”, senza una indicazione specifica della tipologia di prestazione fornita e del luogo di svolgimento della stessa.

Il dettaglio delle prestazioni è un requisito richiesto per verificare l’**inerenza dei costi** per il destinatario del documento. L’Agenzia Entrate potrà così verificare se le spese in questione siano o meno sostenute nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale. Il destinatario potrebbe pertanto trovarsi nella circostanza non semplice di fornire le opportune **giustificazioni** in presenza di una fattura ricevuta estremamente generica.

Fatture pro forma nelle prestazioni

Per **evitare** di anticipare l’Iva dovuta prima ancora di incassare la prestazione, il contribuente può emettere inizialmente una **fattura pro forma**. E’ un documento che **non** deve contenere tutti gli elementi richiesti per la fattura, e **non** deve riportare lo specifico **addebito dell’Iva**, la quale deve essere compresa nella somma richiesta al cliente.